

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO  
DI POLIZIA LOCALE TRA I COMUNI DI LONIGO, SAREGO, VAL  
LIONA ED ALONTE**

(art. 30, D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, art. 1 Legge 7 marzo 1986, n. 65, art. 2,

Legge Reg.9 agosto 1988, n. 40)

Rep. n: 2111/A.Pr. Prot. n. 359121

Tra:

- il Comune di LONIGO (Cod. Fisc. e P.IVA 00412580243), rappresentato da LUCA RESTELLO (Cod. Fisc. RSTLCU66E01L840L), nato a Vicenza (VI) il 01/05/1966, in qualità di Sindaco pro-tempore per la rispettiva competenza;
- il Comune di SAREGO, (Cod. Fisc. 80005610243 e P.IVA 00605690247), rappresentato da ROBERTO CASTIGLION (Cod. Fisc. CSTRRT80R14E682U), nato a Lonigo (Vi) il 14/10/1980, in qualità di Sindaco pro-tempore per la rispettiva competenza;
- il Comune di VAL LIONA, (Cod. Fisc. e P.IVA 04078130244) rappresentato da MAURIZIO FIPPONI (Cod. Fisc. FPPMRZ61L01L840B), nato a Vicenza (VI) il 01/07/1961, in qualità di Sindaco pro-tempore per la rispettiva competenza;
- il Comune di ALONTE, (Cod. Fisc. e P.IVA 00534310248), rappresentato da ADAMI LEONARDO (Cod. Fisc. DMALRD92P29A459W), nato ad Arzignano (VI) il 29/09/1992, in qualità di Sindaco pro-tempore per la rispettiva competenza;

PREMESSO

- che il servizio di Polizia Locale, regolato dalla Legge n. 65 del 7 marzo 1986

è funzione e servizio istituzionale o di governo (art. 19 del D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012);

- che il servizio in essere è stato finora disciplinato fra gli Enti da Convenzione regolarmente approvata, come da documenti in atti, e che è intenzione delle parti attualmente interessate continuare a disciplinare il servizio mediante Convenzione;

- che con deliberazioni dei Consigli comunali di:

- Lonigo, n. 75 del 11/12/2018;

- Sarego, n. 66 del 18/12/2018;

- Val Liona, n. 65 del 20/12/2018;

- Alonte, n. 35 del 22/12/2018;

è stato approvato il nuovo schema di Convenzione per la gestione in forma associata del servizio della Polizia Locale in sostituzione della vigente.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

**Art. 1 – Principi, oggetto e scopo della Convenzione**

1. La presente Convenzione disciplina la gestione in forma associata del servizio della Polizia Locale, e i rapporti tra i Comuni di Lonigo, Sarego, Val Liona ed Alonte, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 30 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 della Legge 7 marzo 1986, n. 65 e 2 della Legge Regionale 9 agosto 1988, n. 40.

2. Per l'esercizio del servizio convenzionato si assume quale ambito territoriale unitario il complesso dei territori dei Comuni aderenti.

Il Comune di Lonigo assume le funzioni di Ente capofila tra quelli convenzionati, e di referente organizzativo per la gestione operativa e per i rapporti esterni con altri enti ed organismi.

3. La presente Convenzione è finalizzata a garantire elevati standard di efficienza ed economicità del servizio, con conseguente ottimizzazione della produttività e del rendimento del servizio della Polizia Locale.

4. La presente Convenzione ha altresì ad oggetto la gestione del sistema di videosorveglianza pubblica dei Comuni di Lonigo, Sarego ed Alonte.

#### **Art. 2. Attuazione del Piano di zonizzazione Regionale della Polizia Locale**

1. La presente Convenzione rende effettiva l'attuazione del Piano di zonizzazione regionale della Polizia Locale di cui alla D.G.R.V. n. 2350 del 8 agosto 2008 ("Approvazione definitiva del "Piano di zonizzazione della Regione del Veneto per la gestione in forma associata del servizio di Polizia Locale" - attuazione della D.G.R.V. n. 73 del 22 gennaio 2008, e successive modificazioni), e concretizza la costituzione del Distretto di Polizia Locale VI3C.

2. Degli Enti ricompresi nel Distretto di Polizia Locale VI3C, il Comune di Zovencedo non aderisce alla presente Convenzione.

#### **Art. 3 - Titolarità delle funzioni di polizia Locale**

1. La presente Convenzione rappresenta lo strumento attraverso il quale le Amministrazioni condividono un apparato organizzativo che meglio risponde all'esigenza di garantire un servizio più economico, efficiente ed efficace nell'ambito territoriale dei Comuni associati.

2. Rimangono in capo ad ogni Amministrazione comunale le attribuzioni ed i compiti previsti dagli artt. 50, comma 4, e 54 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e tutti gli altri atti amministrativi interessanti il governo della sicurezza urbana (deliberazioni, determinazioni, ordinanze, autorizzazioni, permessi *et similia*), fatti salvi i meri provvedimenti di gestione per il funzionamento del Corpo,

adottati dal Comandante e dagli altri organi del Comune capofila, nonché lo svolgimento delle funzioni di Polizia Locale individuate dall'art. 5 della Legge n. 65/1986, di competenza del Corpo della Polizia Locale.

3. La programmazione del servizio di Polizia Locale e l'impiego del monte ore spettante è attribuzione del singolo Comune associato, fatte salve altre attività istituzionali attribuite da Leggi e Regolamenti, e viene attuata mediante direttive del Sindaco impartite al Comandante del Corpo con cadenze periodiche o secondo la tempistica meglio definita dalle Amministrazioni stesse, che comunque si impegnano a comunicare le esigenze al di fuori dell'ordinario orario di servizio (attualmente dal lunedì al sabato dalle 7:30 alle 19:30) entro il quindicesimo giorno del mese precedente alla data del servizio richiesto, salvo casi eccezionali ed urgenti.

#### **Art. 4 - Denominazione del Servizio Convenzionato**

1. Il servizio di Polizia Locale convenzionato viene denominato, nei rapporti interni ed esterni, "Corpo di Polizia Locale Intercomunale di Lonigo".

#### **Art. 5 - Ambito territoriale**

1. Il servizio convenzionato è svolto all'interno del territorio dei Comuni convenzionati. Il personale di Polizia Locale opera in tale ambito svolgendo i compiti attribuiti dalla Legge, da Regolamenti e dagli ordini delle Autorità nelle materie di competenza individuate dalla L. 65/1986 e dalla L.R. 40/1988.

#### **Art. 6 - Il Comitato di Coordinamento: costituzione e funzioni.**

1. E' istituito il Comitato di Coordinamento con funzioni di programmazione e di indirizzo, e controllo dell'attività del Corpo di Polizia Locale Intercomunale.
2. Tale Organismo è composto dai Sindaci dei Comuni convenzionati o dagli Assessori delegati. Esso si riunisce su convocazione del Sindaco del Comune

di Lonigo ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, oppure quando lo richiedano i Sindaci degli altri Comuni associati.

3. Il Sindaco del Comune di Lonigo presiede il Comitato di Coordinamento.

4. Alle sedute del Comitato assiste, senza diritto di voto, il Segretario Generale del Comune di Lonigo, nonché il Comandante del Corpo con funzioni consultive e di segretario verbalizzante.

5. Il Comitato di Coordinamento approva il Piano Intercomunale di Polizia Locale di cui all'art. 10; approva gli indirizzi generali per la gestione del Corpo di Polizia Locale; esprime pareri; elabora proposte da sottoporre agli organi istituzionali dei Comuni convenzionati; verifica i risultati raggiunti nella fase attuativa del Piano Intercomunale citato e del servizio in generale; propone eventuali modifiche alla dotazione organica; elabora, inoltre, eventuali proposte di modifica della Convenzione.

#### **Art. 7 - Comandante del Corpo Intercomunale di Polizia Locale**

1. Il Corpo di Polizia Locale Intercomunale di cui alla presente Convenzione è diretto e gestito dal Comandante del Corpo di Polizia Locale di Lonigo.

2. Il Comandante esercita le funzioni demandate dalla Legge, dai Regolamenti e dalla presente Convenzione.

3. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale di Lonigo, o chi lo sostituisce legalmente, provvede all'organizzazione del servizio in tutti i Comuni convenzionati, secondo il Piano Intercomunale di cui all'art. 10 della presente Convenzione, e sentite le richieste dei rispettivi Sindaci dei Comuni entro il cui territorio viene svolto il servizio.

#### **Art. 8 - Regolamento del Corpo**

1. Il Regolamento del Corpo di Polizia Locale di Lonigo è il Regolamento del

Corpo di Polizia Locale Intercomunale.

**Art. 9 - Sede del Corpo**

1. Il Comando associato ha sede presso il Comune capofila, il quale mette a disposizione i locali di sua proprietà siti in Lonigo, adibiti a sede del Comando di Polizia Locale.

**Art. 10 - Piano Intercomunale di Polizia Locale**

1. Il Comitato di Coordinamento approva il Piano Intercomunale di Polizia Locale, che individua gli obiettivi da perseguire ed i criteri da adottare per l'erogazione del servizio, nonché definisce le modalità di ripartizione delle ore di servizio esterno del personale del Corpo.

2. Il Piano di cui sopra può essere validamente sostituito dal verbale della riunione del Comitato di coordinamento, purché contenga gli elementi previsti dal presente articolo.

**Art. 11 – Personale**

1. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, per tutta la durata della Convenzione, al fine di consentire la riorganizzazione, l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture organizzative e dei mezzi, opera con personale assegnato dai Comuni convenzionati.

2. I Comuni convenzionati, fino alla scadenza o al recesso della Convenzione stessa, devono avvalersi, per il servizio di Polizia Locale, esclusivamente del Corpo Intercomunale di Polizia Locale referente organizzativo di cui al presente atto.

3. I Comuni convenzionati, aventi nel proprio organico personale di Polizia Locale, provvedono al loro comando funzionale presso il Comune capofila.

4. Gli Enti aderenti attribuiscono al Comune di Lonigo tutte le potestà e

funzioni inerenti alla gestione ordinaria del rapporto di lavoro, in particolare per quanto riguarda l'applicazione dei CCNL.

5. I dipendenti assegnati presso il Comune capofila sono soggetti, per tutta la durata della Convenzione, al regime giuridico ed economico derivante dagli accordi sindacali sottoscritti dal Comune di Lonigo.

6. I singoli enti di appartenenza si impegnano, pertanto, a garantire l'esistenza nei propri interventi di spesa delle risorse necessarie al finanziamento del sistema di relazioni sindacali applicato al personale del Comune capofila limitatamente alle parti applicabili al personale assegnato al Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

7. Gli enti associati sono tenuti a conteggiare nelle proprie spese per il personale anche le spese del personale di Polizia Locale assegnato alla gestione associata annualmente comunicate dal Comune capofila.

8. Al termine o all'eventuale scioglimento della Convenzione, i Comuni partecipanti riassorbiranno nel proprio organico il personale eventualmente assegnato nel Corpo Intercomunale.

9. Il personale trasferito presso il Comando associato viene impiegato nel territorio intercomunale senza alcun vincolo di provenienza, secondo le previsioni del combinato disposto degli artt. 3, comma 1, 5, comma 2, e 6 della L.R. 40/1988.

**Art. 12 - Mezzi, strumenti operativi, accessori.**

1. Gli automezzi di Polizia Locale, le attrezzature tecniche, gli armamenti e gli accessori attinenti al servizio di Polizia Locale di proprietà dei Comuni convenzionati, nonché i beni mobili già attualmente in dotazione al servizio di Polizia Locale Intercomunale di Lonigo vengono trasferiti in comodato

gratuito al Corpo Intercomunale di Polizia Locale Lonigo, ed assunti in gestione dallo stesso Corpo che ne cura la manutenzione per tutta la durata della Convenzione. I beni di cui sopra alla scadenza della presente Convenzione, o in caso di recesso anticipato di una delle parti, sono restituiti all'Ente proprietario.

2. Le spese per l'acquisto di nuove strumentazioni, attrezzature costituenti beni durevoli di valore complessivo superiore ad € 5.000,00 vengono autorizzate dal Comitato di Coordinamento e ripartite tra tutti i Comuni associati, secondo quanto previsto dal successivo art. 15.

#### **Art. 13 - Attività e potestà contravvenzionale**

1. I proventi delle sanzioni amministrative spettanti per competenza ai Comuni Convenzionati vengono riscossi dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Lonigo in nome e per conto dei Comuni convenzionati, ed agli stessi versati con apposito provvedimento alla scadenza dei quadrimestri gennaio-aprile, maggio-agosto, settembre-dicembre, previo controllo di regolarità dei versamenti dovuti al Comune di Lonigo per il servizio erogato.

2. Rimangono di competenza dei singoli Comuni convenzionati:

- i procedimenti connessi alla riscossione coattiva delle sanzioni amministrative (sia relative a violazioni al Codice della Strada che di ogni altro tipo di violazione amministrativa), ai sensi dell'art. 206 del Codice della Strada e dell'art. 27 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, sulla base della documentazione periodicamente a cura del Corpo;
- il riversamento di proventi contravvenzionali spettanti per Legge ad altre autorità;
- la potestà sanzionatoria (art. 18 e seguenti della Legge 689/1981) per illeciti



amministrativi relativi a violazioni diverse dal Codice della Strada;

**Art. 14 - Disposizioni finanziarie e bilancio**

1. Le amministrazioni convenzionate s'impegnano ad iscrivere in bilancio le risorse finanziarie necessarie per le spese da rimborsare al Comune di Lonigo in ragione del servizio erogato dal Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

**Art. 15 - Quantificazione dei costi**

1. I costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale, per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le manutenzioni, l'aggiornamento professionale del personale, i mezzi e le strutture posti a disposizione del servizio associato vengono sostenuti dal Comune di Lonigo nella sua qualità di referente organizzativo, ivi comprese ulteriori altre spese inerenti alla gestione del Corpo Intercomunale.

2. I Comuni convenzionati corrisponderanno al Comune di Lonigo la quota parte delle spese sostenute secondo il seguente criterio:

➤ Quota fissa: corrispondente alle spese generali sostenute dal Comune di Lonigo divisa in ragione della popolazione di ogni singolo Comune.

Tali spese comprendono:

- spese postali, telefoniche, etc.;
- spese per stampati, carta e cancelleria;
- spese per arredamento;
- spese per energia elettrica, gas, acqua, etc.;
- spese per pulizia locali.

➤ Quota variabile: corrispondente alle spese di gestione del servizio raggugliata ad ora di servizio prestato per ogni singolo Comune.

Tali spese comprendono:

- quota ammortamento acquisto automezzi;
- retribuzioni del personale;
- trattamento accessorio, comprese indennità diverse;
- contributi previdenziali e assistenziali, Irap;
- spese per vestiario;
- spese per acquisto attrezzature;
- spese per la formazione del personale;
- spese manutenzione veicoli;
- spese carburante;
- spese assicurazioni, tasse circolazione;
- altre spese di funzionamento.

3. Al fine di ripartire il lavoro svolto per direzione e mansioni d'ufficio, la base di calcolo per il riparto delle spese variabili è costituita dalla ore effettivamente svolte nel Comune convenzionato, maggiorato del 30%, (corrispondente all'effettiva ripartizione delle ore interne ed esterne del Servizio); l'appena citata quota in maggiorazione a carico dei Comuni convenzionati viene decurtata dalle ore reali relative al Comune di Lonigo.

4. Sono ripartiti i costi di gestione degli impianti di videosorveglianza: il riparto avviene sulla base del costo dell'appalto del servizio di manutenzione ordinaria dell'impianto di videosorveglianza pubblica operante nei Comuni di Lonigo, Sarego, Alonte, gestito operativamente dal Corpo Intercomunale, suddiviso in base al numero di punti di ripresa (telecamere ordinarie e con sistema lettura automatizzata targhe).

**Art. 16 - Quota di ammortamento**

1. Il costo dei beni mobili di valore superiore ad € 5.000,00, che saranno acquistati per lo svolgimento del servizio dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione dal Comune di Lonigo, previa approvazione del Comitato di coordinamento, è soggetto ad ammortamento quinquennale a quota annuale costante del 20%.
2. La quota di ammortamento va computata nelle spese secondo quanto previsto dall'art. 15.
3. Le anticipazioni economiche effettuate dal Comune di Lonigo per l'acquisto dei beni ammortizzabili saranno compensate dagli altri Comuni convenzionati al tasso ufficiale di riferimento, calcolato sul debito residuo all'inizio di ogni anno a partire dall'anno seguente a quello di acquisto.
4. In caso di recesso o cessazione della Convenzione, l'eventuale debito residuo sull'ammortamento sarà estinto dalla parte o dalle parti recedenti per la quota di competenza.

**Art. 17 - Pagamento delle quote di competenza.**

1. Entro il mese di marzo di ogni anno il Comune di Lonigo comunicherà il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nell'anno precedente.
2. Al rimborso della quota dovrà essere dato corso entro i 90 giorni successivi.
3. I Comuni convenzionati verseranno al Comune di Lonigo acconti quadrimestrali anticipati entro la fine dei mesi di gennaio, maggio, settembre, di importo pari ad 1/4 della quota posta a loro carico nell'anno precedente.
4. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi al tasso ufficiale di riferimento.
5. Decorsi 60 giorni dalle singole scadenze senza che sia intervenuto il pagamento delle quote di partecipazione, il Comune di Lonigo applicherà una

penale pari al tasso di interesse applicato sui mutui da parte della Cassa Depositi e Prestiti sulle somme spettanti per tutto il periodo del ritardo.

**Art. 18 - Recesso dalla Convenzione.**

1. Ad ognuna delle parti contraenti è concessa facoltà di recedere dalla presente Convenzione con deliberazione del rispettivo Consiglio Comunale, previa Comunicazione da notificare a tutti gli altri Comuni convenzionati a mezzo di raccomandata o Posta Elettronica Certificata, con anticipo di almeno mesi 6. Il recesso comunque opera dal 1 gennaio dell'anno successivo.

2. In tali ipotesi sono definiti i rapporti economico-finanziari. In mancanza di accordo il Comitato di Coordinamento provvede alla nomina di un perito o di un collegio di massimo n. 3 periti per la stima.

3. Fatta salva la disciplina prevista dal presente articolo, qualora venga presentata, da parte di uno degli Enti convenzionati, istanza per l'accesso a contributo economico per il cui ottenimento sia prevista la forma associativa, con penalizzazioni in caso di scioglimento anticipato, gli odierni convenzionanti si impegnano a non esercitare il recesso dalla Convenzione prima del termine stabilito dal bando di finanziamento.

4. In caso contrario, l'ente che procederà al recesso anticipato dovrà rispondere direttamente delle penalizzazioni conseguenti patite.

**Art. 19 - Controversie**

1. Le eventuali controversie tra i Comuni contraenti saranno risolte da un collegio di arbitri nominati uno dal Comitato di coordinamento, uno dal Comune che ha aperto la controversia ed un terzo con funzioni di presidente scelto di Comune accordo dai Comuni contendenti e, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Vicenza su richiesta della parte più diligente.

2. Le decisioni del collegio sono definitive ed inappellabili.
3. Le spese arbitrali salvo diversa disposizioni del collegio sono a carico della parte soccombente.

#### **Art. 20 - Clausola di ammissione di nuovi Comuni**

1. L'istanza di ammissione di nuovi Comuni al servizio convenzionato deve essere presentata al Comune di Lonigo capofila.
2. L'accettazione dell'istanza è subordinata all'approvazione del Comitato di Coordinamento.

#### **Art. 21 - Clausola di rinvio**

1. Per tutto quanto non regolato dalla presente Convenzione si rinvia alla normativa vigente in materia ed in particolare al D.lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme regolamentari del Comune di Lonigo.

#### **Art. 22 - Assicurazioni**

1. Il Comune capofila provvede alla stipula di tutti i contratti di assicurazione necessari per lo svolgimento delle attività del Corpo Intercomunale di Polizia Locale.

#### **Art. 23 - Disposizioni Transitorie**

1. Allo scadere del primo anno di attuazione della Convenzione, il Comitato di Coordinamento provvede alla verifica dei risultati raggiunti nella fase prodromica del Piano Intercomunale e del servizio in generale, avanzando eventuali modifiche della stessa in ragione delle sopravvenute e/o diverse esigenze manifestate dai Comuni associati.

#### **Art. 24 - Entrata in vigore e durata**

1. La presente Convenzione entra in vigore dal 1 gennaio 2019 ed ha durata di

anni 5 (cinque), con termine il 31 dicembre 2023.

2. Non è ammessa la proroga o il rinnovo taciti. La Convenzione può essere prorogata o rinnovata solo per volontà delle parti interessate, espressa dai rispettivi competenti organi deliberativi almeno sei mesi prima della scadenza naturale.

3. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.

Il testo della presente convenzione viene letto, confermato e sottoscritto digitalmente dalle parti ai sensi dell'art. 15, comma 2-*bis*, della L. 241/1990.

In Lonigo, **28 DIC. 2018**

**IL COMUNE DI LONIGO**

(giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 75 del 11/12/2018)

Il Sindaco (LUCA RESTELLO): *(documento sottoscritto digitalmente)*

**IL COMUNE DI SAREGO**

(giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 18/12/2018)

Il Sindaco (ROBERTO CASTIGLION): *(documento sottoscritto digitalmente)*

**IL COMUNE DI VAL LIONA**

(giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 65 del 20/12/2018)

Il Sindaco (MAURIZIO FIPPONI): *(documento sottoscritto digitalmente)*

**IL COMUNE DI ALONTE**

(giusta deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 22/12/2018)

Il Sindaco (LEONARDO ADAMI): *(documento sottoscritto digitalmente)*